



Camera Penale di Busto Arsizio



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

INCONTRO CTS

Gestione crisi comportamentali



Educare ovvero l'Arte di insegnare a vivere e a creare relazioni che sfocino in un **noi**
Ciò è vero se:



Tali concetti dovrebbero informare l'agire sia dei docenti che degli alunni che degli stessi genitori al fine di riuscire, tutti insieme, a rispettare il ruolo dell'Altro.
E ciò molto prima e ben prima della Legge



Culpa in educando/ius corrigendi ART. 30 DELLA COSTITUZIONE

E' un dovere

e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

La legge assicura

ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima

Nei casi di incapacità

dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti

La legge

detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità



ART. 13 della Costituzione

La libertà personale è inviolabile

E allora ci chiederemo cosa rende lecita la condotta dell'insegnante

Non è ammessa

forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ..

1

2

In casi eccezionali

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

3

E' punita

punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà

4

La legge

stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva



ART. 51 C.P.

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

SE UN FATTO COSTITUENTE

reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine

NON E' PUNIBILE

chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine

01

L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO

o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità

02

03

RISPONDE DEL REATO

altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo

04



ART. 55 C.P. Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.



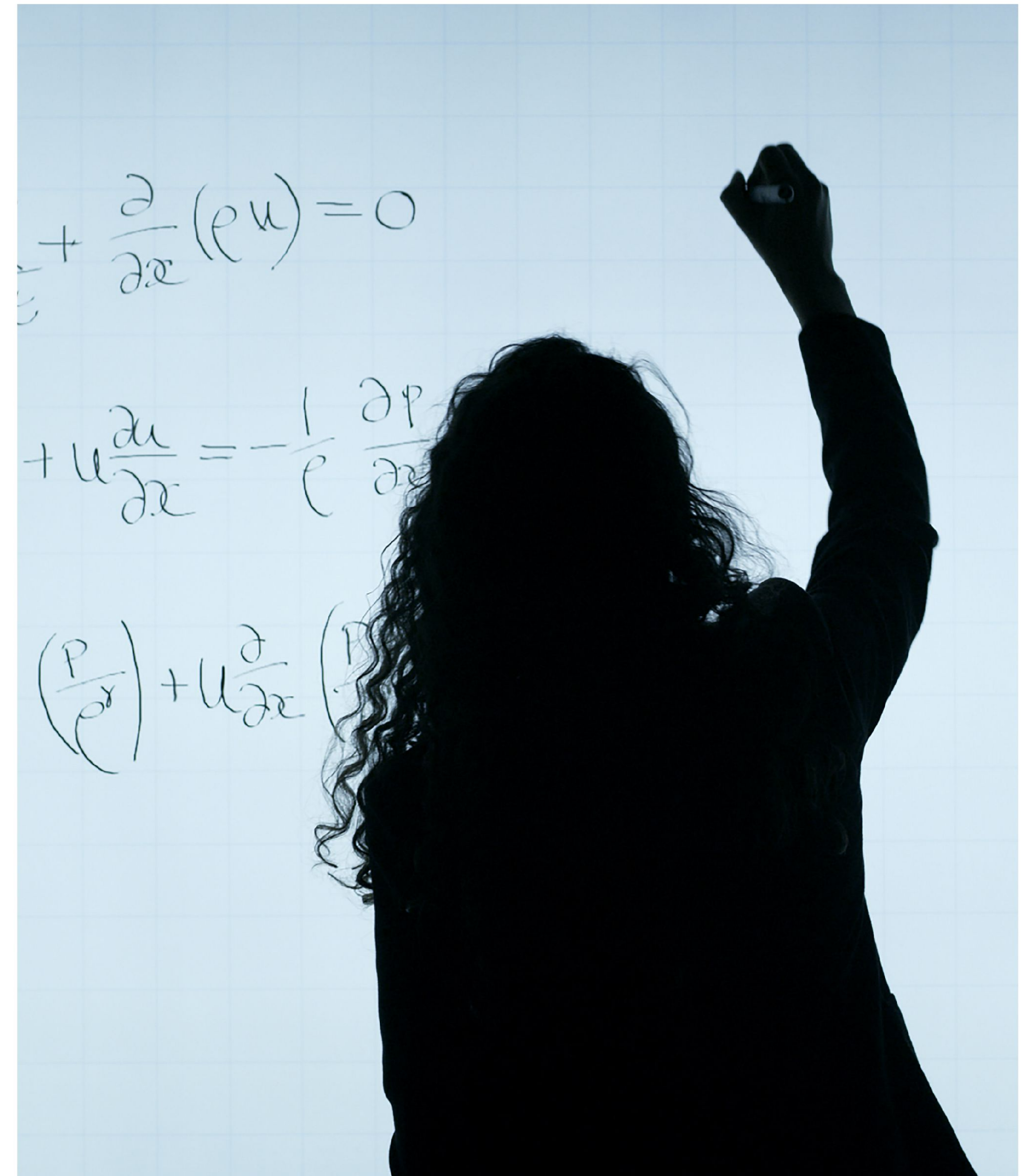
ius corrigendi

è identificabile nel potere di utilizzare mezzi di coercizione fisica e morale nei confronti di coloro i cui comportamenti devono essere corretti ed educati. Parliamo quindi di condotte lecite perché rientra proprio nel dovere dell'insegnante di istruire ed educare

Il limite è la salvaguardia dell'integrità psico-fisica in ragione anche dell'età dell'alunno e quindi l'abuso e/o reiterazione – abitudine della condotta sono puniti: artt. 571, 572 c.p.

Oltre ad un procedimento penale l'insegnante può andare anche incontro ad un procedimento disciplinare (a prescindere dalle sorti del procedimento penale) anche con sospensione dal servizio e sostituzione dello stipendio con un assegno alimentare. CASS. 5706/17

Il mezzo di correzione usato deve comunque rientrare tra quelli necessari agli scopi per il quale è riconosciuto: istruire, educare, proteggere. Non sono mai concesse pene esemplari e pubblica umiliazione



Secondo la giurisprudenza è quindi necessario considerare:



LA COERENZA

tra le condotte addebitate ed il progetto educativo

01



LE CONDIZIONI

della struttura scolastica

02



LA NECESSARIA

sinergia tra tutti gli organi presenti nell'istituto

03

Gravi (con conseguente sanzione risolutiva del contratto all'insegnante da parte dell'istituto scolastico) sono tutte quelle condotte sorrette dall'intento doloso di approfittarsi dello stato di soggezione psicologica/incapacità/incoscienza dell'alunno e dall'intenzione di agire in contrasto con precisi e predeterminati protocolli.



OBBLIGO DI VIGILANZA



Gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità psico-fisica



La sorveglianza è relativa e mai assoluta



LIMITI ALLA RESPONSABILITA' DELL'INSEGNANTE

TEMPORALE

periodo di affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica; quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello di uscita compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto e quello relativo allo svolgimento di tutte le attività sia strettamente didattiche che non (come la ricreazione, la mensa, le gite scolastiche) ed anche al di fuori dell'orario scolastico se l'ingresso è anticipato; CASS. PEN. N. 9623/1982.

TERRITORIALE

edificio scolastico e sue pertinenze con eccezioni riferite a particolari situazioni quali visite e viaggi di istruzione



CULPA IN VIGILANDO



Colpa sottostante alla responsabilità per fatto illecito altrui attribuita a coloro che sono tenuti alla sorveglianza di certe tipologie di persone. Nel rapporto tra docente e studente le norme di riferimento sono gli artt. 2048 c.c. e 1218 c.c.



ART. 2048 C.C

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.
Danno subito dall'allievo a causa dell'azione di un terzo (allievo anch'esso).

IL PADRE E LA MADRE O IL TUTORE



sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante

I PRECETTORI E COLORO CHE INSEGNANO



un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza

LE PERSONE INDICATE



Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto



FONDAMENTO RESPONSABILITA' E OBBLIGO VIGILANZA

circostanza che lo studente sia stato affidato all'insegnante

PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA' PER CULPA IN VIGILANDO: RELATIVA

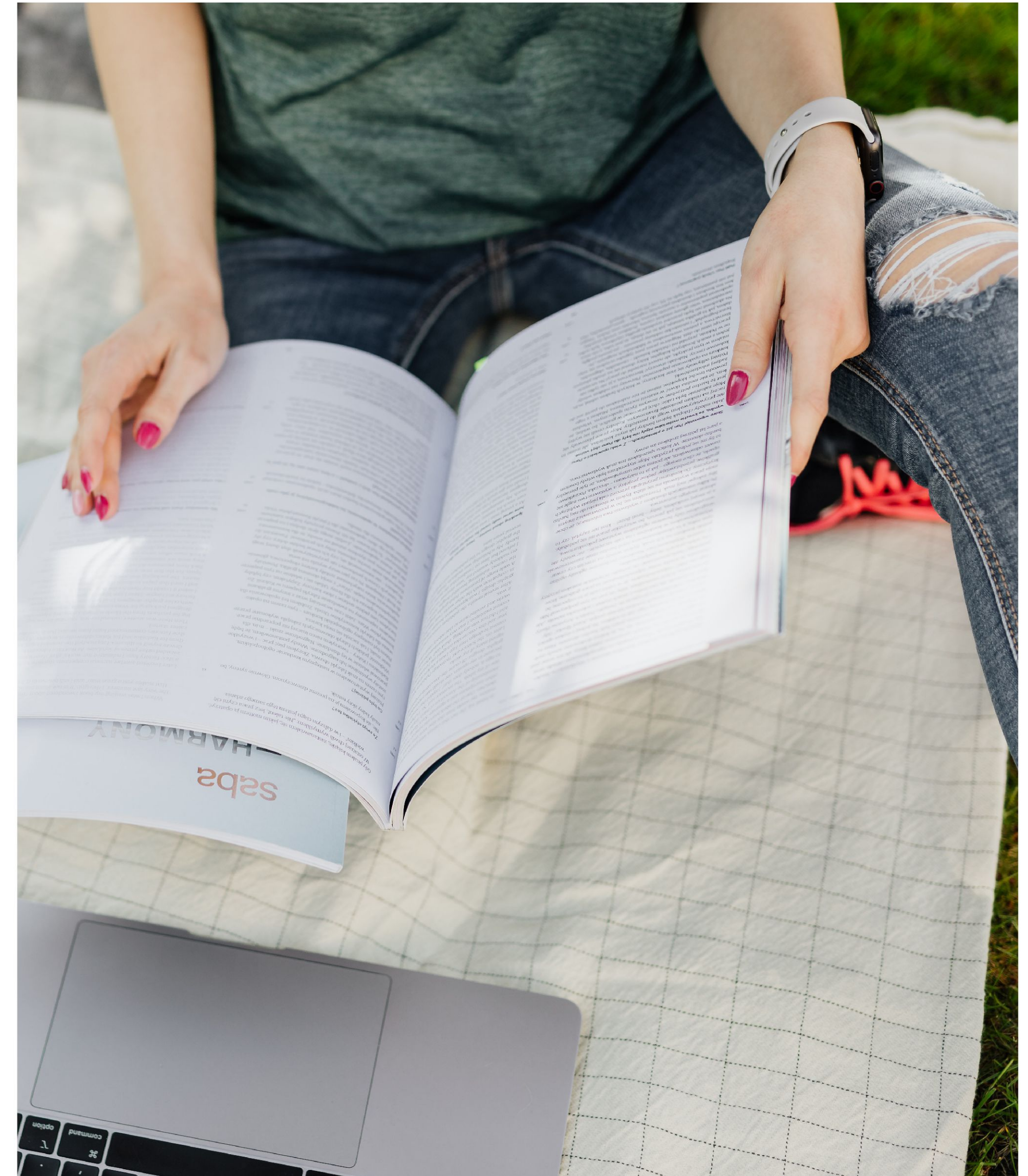
circostanze del caso concreto

- età/maturità allievi con dovere di vigilanza da applicarsi in modo inversamente proporzionale
- ambiente/spazio
- tempo

La sorveglianza deve essere sempre diretta

prova liberatoria

- dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto imputabile a caso fortuito/evento straordinario non prevedibile o superabile e comunque non evitabile con la diligenza richiesta dal caso di specie.



ART. 1218 C.C RESPONSABILITA' DEL DEBITORE

Danno auto-inferto (così come del danno a terzo estraneo non allievo, o dell'allievo dall'interazione con cose o animali).

IL DEBITORE CHE NON ESEGUE

esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Da contratto sociale

PROVA LIBERATORIA

dimostrazione che l'evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile al docente

RILIEVO PENALE CULPA IN VIGILANDO

si realizzerà l'elemento soggettivo della colpa se si dimostrerà la presenza nell'agente di una rappresentazione dell'evento in concreto realizzatosi come conseguenza - anche solo probabile - della propria azione/omissione. Si parla di prevedibilità concreta dell'evento ovvero di concretizzazione/realizzazione del rischio. **CASS. PEN. N. 4675/08**



OBBLIGO DI DENUNCIA

ART. 357 C.P.

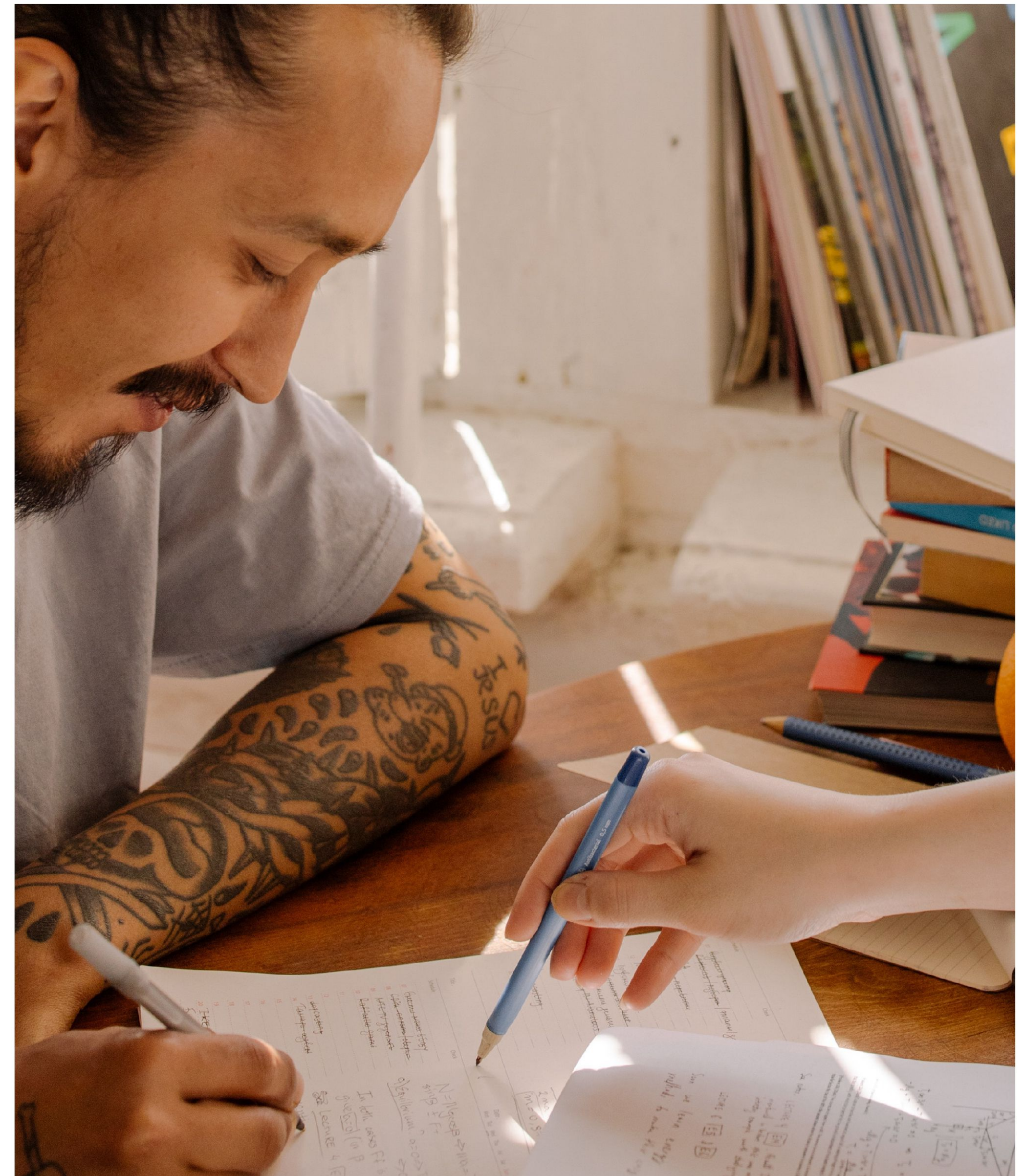
Nozione di pubblico ufficiale

AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE

sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa

AGLI STESSI EFFETTI E' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi



ART. 358 C.P.

Nozione della persona incaricata di pubblico servizio



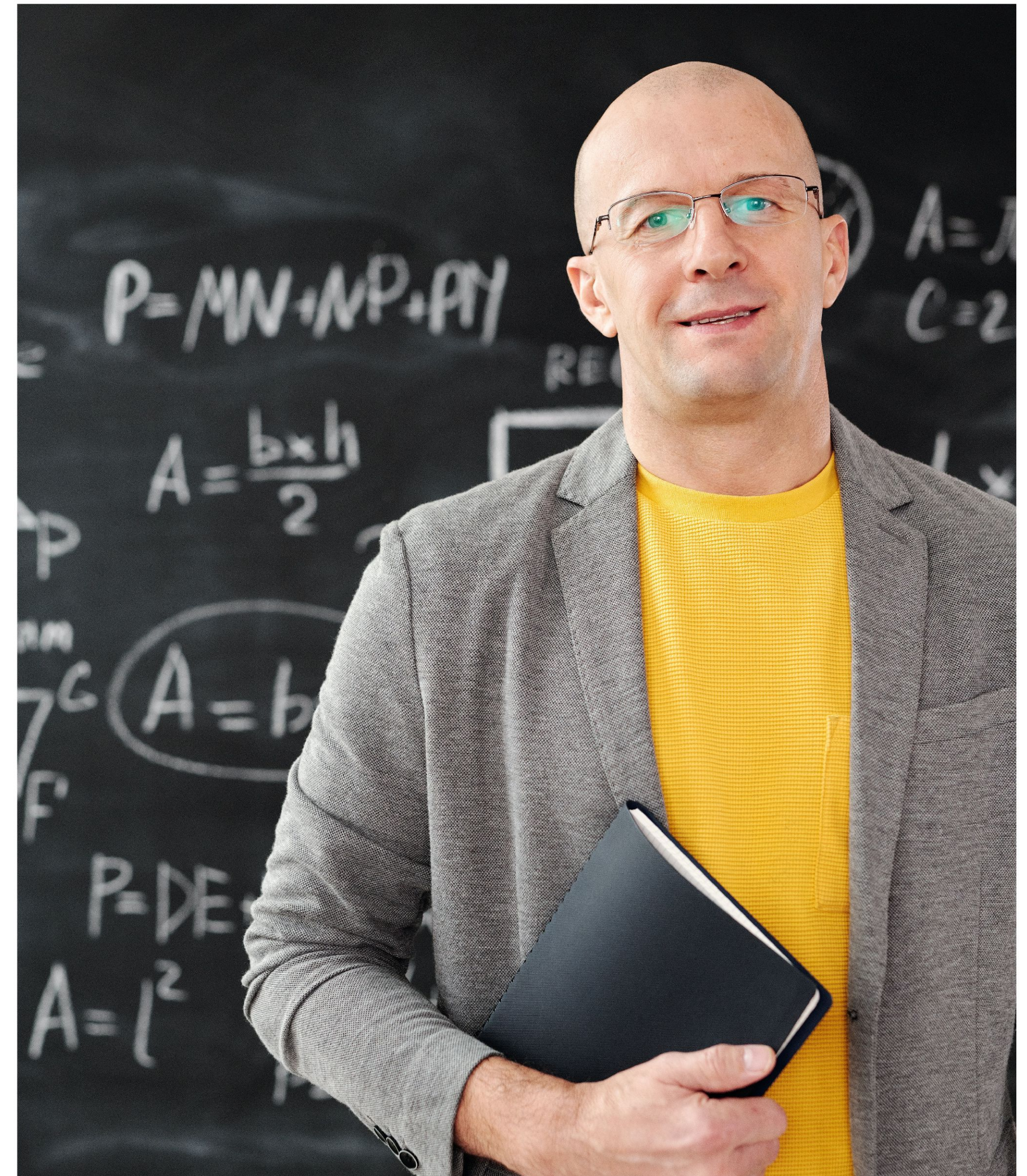
AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE

sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.



PER PUBBLICO SERVIZIO

deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale



ART. 361 C.P.

Omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale

1

IL PUBBLICO UFFICIALE

il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516

2

LA PENA

è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto

3

LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa



ART. 362 C.P.

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

1

2

L'INCARICATO

di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio è punito con la multa fino a euro 103

TALE DISPOSIZIONE

non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico



SEGNALAZIONE REATI

Sono obbligati alla segnalazione dei reati di cui hanno avuto notizia in ragione del proprio servizio: i dirigenti, gli insegnanti ed il personale scolastico

GLI INSEGNANTI

P.U. l'insegnamento è considerato una pubblica funzione (Cass. n. 38466/15 e 3004/99) – ed in questo le scuole private sono equiparate alle scuole pubbliche - CASS. PEN. N. 6138/01, 15367/14.

I DIRIGENTI

P.U. svolgono una funzione disciplinata dal diritto pubblico anche per quanto attiene l'ambito disciplinare.
CASS N. 34280/12

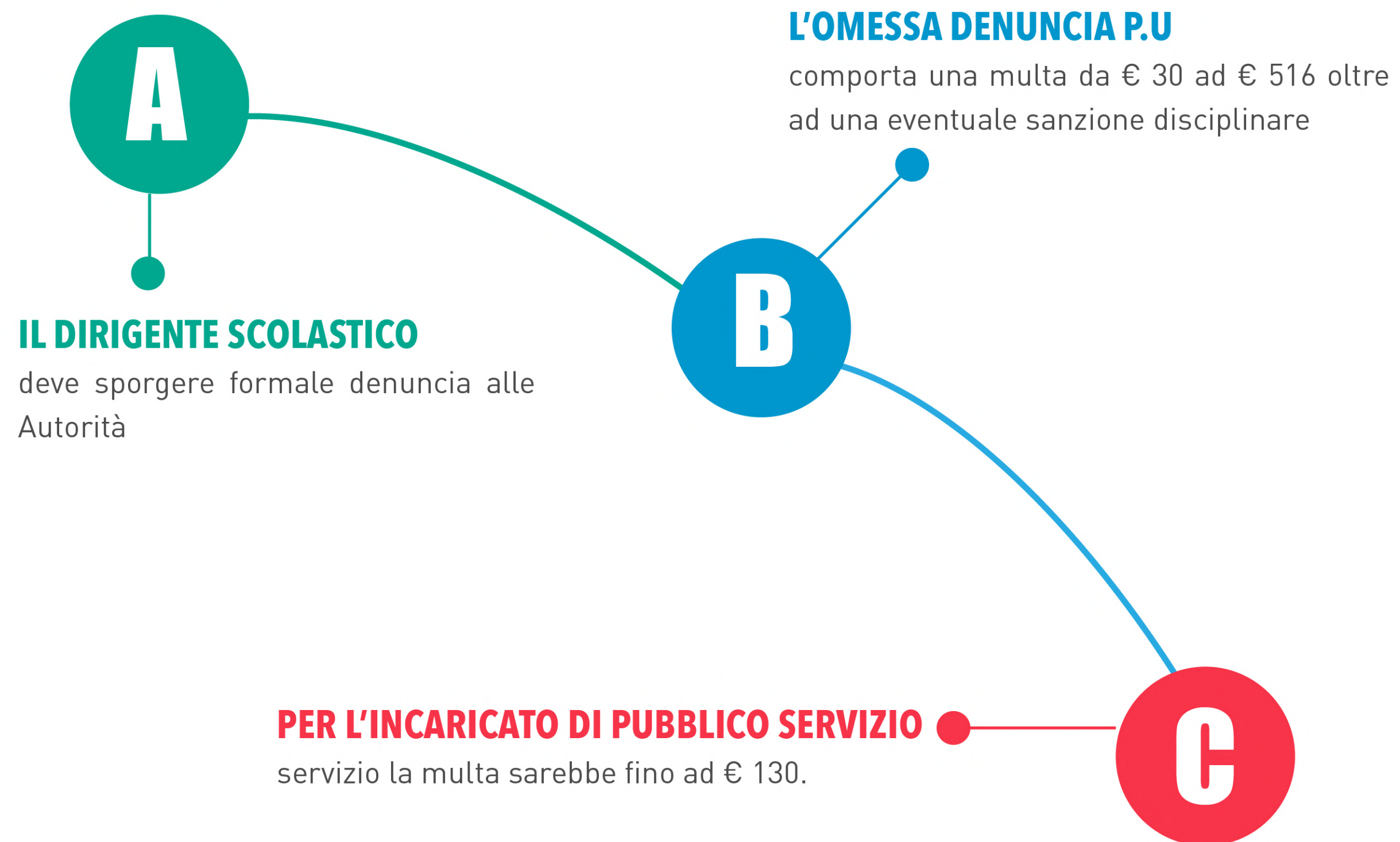
IL PERSONALE SCOLASTICO

incaricato di pubblico servizio prestando un pubblico servizio ma essendo privo dei poteri tipici della pubblica funzione



SEGNALAZIONE REATI

Se il docente viene a conoscenza di una ipotesi di reato deve immediatamente riferire al dirigente scolastico



RESPONSABILITA' DELL'ENTE EX D.LVO N. 231/01

1

IL D LGS 231 DEL 2001

ha introdotto nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità penale-amministrativa degli enti

TALE REGIME TUTTAVIA NON E'

applicabile agli Enti Pubblici non economici come scuole od Università pubbliche mentre è applicabile nel caso di scuole private e paritarie

2

3

POTREBBE COMUNQUE ESSERE

utile l'adozione da parte dell'Istituto scolastico di un Codice Etico

4

ALL'ATTO PRATICO SE NE ESCLUDE

grandemente l'operatività salvo il caso delle ipotesi che riguardano i reati contro la libertà individuale (quindi violenza sessuale, pornografia minorile), sebbene sia oggettivamente difficile che tali reati possano essere commessi "nell'interesse o a vantaggio dell'ente", oppure delitti informatici.

5

PIU' PROBABILE UNA DELLE POCHE

fattispecie colpose ricomprese nel novero della legge, in particolare i reati di lesioni personali colpose commessi attraverso l'inosservanza delle norme a tutela della sicurezza e dell'incolumità sui luoghi di lavoro.



PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DELL'INSEGNANTE

IN IPOTESI DI PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti di un insegnante per fatti-reato commessi a danno di un alunno, il MIUR può essere chiamato a risponderne civilmente in forza del vincolo negoziale instauratosi (Cass. Civ. Sez. 3, n.11751 del 15.05.2013) tra insegnante e allievo

ONORE DELLA PROVA

incombe sull'istituto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.



RESPONSABILITA' CIVILE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

è responsabile civile – e quindi formalmente tenuto a risarcire il danno – per il fatto commesso dall'insegnante in forza dell' art. 61 comma 2 legge 312/80

L'INSEGNANTE NEL PROCEDIMENTO PENALE

assume la veste di imputato e sarà invece il MIUR ad assumere (sempre nel processo penale) la veste di responsabile civile per il fatto dell'imputato



FOTO TRATTE DA

<https://www.pexels.com>

FOTO 03: Luis Quintero

FOTO 04-05: Hammer

FOTO 06: Thisisen

FOTO 07: Fauxel

FOTO 08: Dids

FOTO 11: Ivan Samkov

FOTO 12: Karolina Grabowska

FOTO 02-13: Julia M Cameron

FOTO 14: Cottonbro

FOTO 09-10-15-20-21: Max Fischer

FOTO 16: Daria Shevtsova

FOTO 17: Vanessa Garcia

FOTO 18: PhotoMIX Company

FOTO 19: Element5

<https://it.freepik.com>

FOTO 01

FOTO 05